

D a

quando si è insediato, il nuovo Go-

verno ha dato prova di fin troppo fervente attivismo; in particolare il ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta, sembra essere riuscito a cavalcare l'onda demagogicamente più favorevole dando fiato e corpo a tutta una serie di luoghi comuni e pregiudizi che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli di popolarità. Peccato che nella sua furia riformista sia finito per fare d'ogni erba un fascio e i costi della sua popolarità rischiano di ripercuotersi su persone già da tempo vittime e capri espiatori di generalizzazioni grossolane. Tutti noi sappiamo che nel pubblico impiego, così come in altri settori del resto, ci sono persone inefficienti, facciamo spesso i conti con servizi scadenti e lenti, il problema è quello di prendere bene la mira e colpire davvero chi ne è responsabile senza estendere le sanzioni e l'infamia anche a coloro che hanno sempre svolto con senso del dovere e con passione il loro lavoro e che ora si trovano a pagare anche per i cosiddetti "fannulloni".

Il molto discusso decreto legge 112 del 2008 del 25 giugno 2008, accompagnato dalla circolare applicativa n. 7 e convertito in legge il 5 agosto 2008 recante come titolo: **"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione"** all'articolo 71 **"assenza per malattia per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"**, è intervenuto a modificare quanto previsto dal CCNL in materia di assenze del personale e non è previsto che le norme contrattuali possano derogare dalle nuove disposizioni di legge.

Le modifiche hanno un carattere marcatamente punitivo che investe tutti i lavoratori pubblici senza distinzione fra meritevoli e non, senza considerazione della condotta tenuta finora e riguardano alcuni aspetti delle assenze quali **la giustificazione**, la verifica di **controllo**, le **fascie orarie** di reperibilità e **la retribuzione**.

Cerchiamo di riassumere sinteticamente le nuove disposizioni.

- **L'assenza per malattia**

## Effetti del Ciclone Brunetta sulla scuola.



**comporterà una riduzione dello stipendio:** nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale (di base) con esclusione di ogni indennità e di altri compensi accessori. Per quel che riguarda i docenti verranno tolti l'RPD ed eventuali compensi per le attività aggiuntive non svolte, mentre rimarrà l'indennità integrativa speciale. Mediamente si tradurrà in una riduzione da 6 a 9 Euro circa al giorno. Questo è uno degli aspetti più gravi ed inaccettabili del decreto, per il quale i lavoratori corretti dovranno pagare lo scotto anche per quei colleghi che in passato hanno approfittato della situazione. La riduzione dello stipendio non riguarderà comunque le assenze per maternità compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, i congedi parentali, quelli per matrimonio, le assenze per lutto, la partecipazione a testimoniare e, per i soli soggetti portatori di handicap, i permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Al comma 2, inizialmente veniva disposto che, nel caso in cui l'assenza si fosse protratta per un periodo superiore ai 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza dovesse essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ASL o Pronto soccorso con prevedibili effetti

di congestione su servizi già di per sé intasati). Tale disposizione è stata successivamente modificata a seguito del parere n. 45 del 4 luglio 2008 rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha specificato che i medici di medicina generale sono abilitati a produrre la certificazione idonea.

Pertanto il certificato del medico di base viene considerato alla pari di quello rilasciato da una struttura pubblica.

- Si prevede che l'amministrazione disponga **la visita medico-fiscale** di controllo **fin dal primo giorno di assenza ed anche per un solo giorno**. L'esperimento era già fallito alcuni anni fa in quanto veniva a comportare delle spese superiori a quelle delle stesse assenze del personale: vedremo come andrà a finire questa volta.

Le **fascie orarie di reperibilità** del lavoratore sono state allargate dalle **ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 20 di tutti i giorni**, compresi quelli non lavorativi e festivi, disposizione che appare in contrasto con la normativa europea sull'orario di lavoro. Al

(Continua a pagina 4)

## Malattia: non può trasformarsi in un arresto domiciliare

"Secondo quanto stabilito dal decreto legge 112/2008, il dipendente pubblico costretto a chiedere un congedo per malattia può godere di una sola ora al giorno fuori casa. Praticamente gli sono concessi appena 60 minuti di aria, quasi come se si trovasse agli arresti domiciliari". A denunciarlo è la Gilda degli insegnanti, commentando l'articolo 71 della normativa appena varata dal Governo.

"Nei giorni di malattia - spiega la nostra associazione - al dipendente viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. Niente indennità, quindi, o salario accessorio. La norma che vorrebbe colpire l'assenteismo dei pubblici dipendenti, oltre che tagliare la busta paga, nei fatti, limita la libertà delle persone e condanna l'ammalato ad una sorta di arresto domiciliare. Un conto è punire chi approfitta, con la complicità del medico, delle norme che garantiscono i diritti dell'ammalato - conclude la Gilda - altro discorso è stabilire norme disumane che negano la dignità delle persone".

(Comunicato Stampa Gilda degli Insegnanti del 16.07.08)

(Continua da pagina 3)

lavoratore sarà dunque consentito allontanarsi dal domicilio solo per un'ora al giorno oppure negli orari notturni. Questa forma di "arresto domiciliare" ci lascia perplessi in quanto le tipologie di malattie sono molto varie. Per fare anche solo un banale esempio, se la disposizione può essere valida per le forme di affezione influenzale, risulta invece estremamente inadeguata, per non dire dannosa, in tutti quei casi, non rari purtroppo, di depressione. Tale norma dovrebbe essere perfezionata e prevedere una gamma di disposizioni in rapporto alle

diverse situazioni. Per non parlare delle persone che vivono da sole e non possono contare sull'aiuto di familiari che, in quell'ora di libertà, non hanno la possibilità di provvedere alle esigenze primarie quali fare la spesa o recarsi in farmacia.

L'argomento dei permessi orari, in alternativa a quelli giornalieri, viene rinviato alla contrattazione, pertanto, fino alla definizione della stessa non ci saranno variazioni. Ad ogni modo riguarderanno i soggetti portatori di L. 104/92 in quanto i permessi giornalieri (3 al mese) verranno trasformati in permessi orari.

Michela Gallina

## SCUOLA DELL'INFANZIA DISCRIMINATA

IL  
CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DELLA PUB-  
BLICA

ISTRUZIONE è chiamato, annualmente, ad esprimere un parere sul calendario scolastico.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, nell'adunanza del 9 luglio 2008, ha espresso un parere favorevole, ma ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni per la stesura dei prossimi calendari scolastici.

Precisamente il CNPI:

*-invita l'On.le Ministro a considerare, nell'ambito delle specifiche competenze della legislazione concorrente, la necessità di garantire la funzione educativa della Scuola dell'infanzia in un quadro di pari dignità formativa tra tutti gli ordini scolastici*

*-ritiene, nell'evidenziare che la scansione temporale del piano dell'offerta formativa risponda alle disposizioni di cui al DPR 275/99 e al D.L.vo 16/04/94 n. 297, che, dette disposizioni debbano valere anche per la scuola dell'infanzia la quale, come ogni altra scuola, è tenuta a progettare e realizzare il piano dell'offerta formativa in raccordo con le esigenze del territorio.*

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE praticamente evidenzia, come già negli anni precedenti, la diversa scansione temporale riservata dal calendario alla scuola dell'infanzia rispetto alle scuole di ogni ordine e grado ed esplicitamente sostiene che detto trattamento risulta iniquo, dovendo la scuola dell'infanzia, come le altre scuole, realizzare il piano dell'offerta formativa.

Alla normativa citata dal CNPI è necessario aggiungere la L. n. 53/03 (riforma Moratti) che prevede per la scuola dell'infanzia un monte ore annuo compreso tra le 875 e 1700 a seconda delle scelte affidate all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni e abbandona completamente il termine perentorio del 30 giugno come termine delle attività educative.

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE si rivolge direttamente al Ministro e il Ministro non può non aver letto il parere del CNPI**, un parere sicuramente non vincolante, ma indubbiamente autorevole.

IL CNPI ha reiteratamente evidenziato la problematica relativa al calendario scolastico della scuola dell'infanzia, prova dell'importanza che ad essa attribuisce e prova anche della mancata risoluzione della medesima.

Anche noi ci rivolgiamo al Ministro per ribadire che il problema del diverso trattamento riservato alla scuola dell'infanzia in tema di calendario scolastico deve essere risolto, affinché tale scuola non debba ancora sottostare a discriminazioni ingiustificate, privata di quella dignità formativa che, grazie alla preparazione dei docenti, al loro entusiasmo ed anche al loro spirito di abnegazione si è guadagnata sul campo.

Chiara Moimas

## EN A Memoria

(Continuazione dal numero precedente)

**E**siste **una proposta**, forse non originale ma sostenuta da sempre dal nostro sindacato e ... nell'ottica di una pietosa eutanasia: premesso che oggi i maestri hanno la grave preoccupazione per il loro futuro, visto il nuovo sistema di calcolo delle pensioni (contributivo e non più retributivo), sarebbe auspicabile liquidare l'ENAM e far confluire tutte le sue risorse nell'INPDAP – che ha già le sue strutture e il suo personale – in modo da ottenere per i maestri una pensione complementare, anche non reversibile, proporzionata alla consistenza ed al numero dei contributi versati, lasciando la possibilità alle singole persone che hanno dato i contributi di vedersi liquidare in contanti la parte spettante. Nel caso, sarebbe fondamentale la quantificazione dei contributi versati e la confluenza nell'INPDAP anche del patrimonio dell'ENAM, che andrebbe venduto (ma non svenduto!) perché entri nel calcolo delle somme a disposizione di maestri e Direttori didattici. Non è da escludere neppure la possibilità di una polizza sanitaria per tutti, considerato che questo tipo di assistenza è quello più richiesto. Va considerato che, col passare dei decenni, le strutture Provinciali e soprattutto quella nazionale, assorbono troppe risorse economiche, a discapito dell'assistenza agli iscritti, creando l'assurda situazione che i più POVERI, con i loro 11/12 euro mensili (circa 5.000 Euro nell'arco dell'intera vita lavorativa) mantengono un Ente che dà più a se stesso che alle finalità per cui è stato fondato, nel lontano 1947. Si aggiunge l'osservazione che questa trattenuta, obbligatoria per Legge, non è autorizzata da alcun Contratto di lavoro e che, sin dal D.lvo 29 del 3 febbraio 1993 e dal Contratto del 4 agosto 1995, il CCNL della scuola è di tipo privatistico, non sarebbe legittimo quindi effettuare l'automatismo della iscrizione all'ENAM. Anche questa situazione potrebbe essere impugnata da qualsiasi iscritto in qualsiasi momento. Salvo restando la tutela dei diritti già acquisiti di chi ha versato contributi nel corso degli anni, si auspica l'abolizione dell'obbligatorietà della trattenuta.

Giuliana Bagliani